MODIFICAZIONI ALLO STATO GIURIDICO E ALL'ORDINAMENTO DELLA CARRIERA DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

Art. 1

Classificazione dei Comuni per l'assegnazione del segretario

A ciascun Comune e' assegnato, secondo la sua popolazione residente, un segretario di qualifica corrispondente a quella indicata nella tabella A. Per i Comuni consorziati, la classe del consorzio A determinata in base alla popolazione residente complessiva dei Comuni uniti in consorzio. Ai Comuni riconosciuti sedi di stazioni di cura, soggiorno o turismo o di importanti uffici pubblici o che siano centri di notevole attivita' industriale o commerciale e che dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza notevole aggravio per i contribuenti, le maggiori spese, puo' essere assegnato, con decreto del Ministro per l'interno, un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella stabilita nella tabella A.

Versione in vigore dal 19 luglio 1962, non più in vigore dal 12 dicembre 1972 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali
Estremi	Legge 8 giugno 1962, n. 604
Titolo	I — Ordinamento della carriera
Capo	I — Classificazione dei comuni e delle province
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-allo-stato-giuridico-e-all-ordinamento-della-carriera/art-1-classificazione-dei-comuni-per-l-assegnazione-del-segretario/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it